

CONTENZIOSO

Non è valida la notifica a mezzo corriere

di Luigi Ferrajoli

L'[articolo 4 D.Lgs. 261/1999](#) prevedeva espressamente che le notifiche di atti giudiziari **dovessero essere eseguite, per essere valide, esclusivamente da Poste Italiane**, considerato unico *“fornitore del servizio universale”*. Conseguentemente, tutte le notifiche effettuate tramite raccomandate provenienti da **soggetti diversi dalle Poste Italiane erano da considerarsi inesistenti**.

Senonché l'[articolo 1, comma 57 e 58, della L. 124/2017](#), abrogando l'[articolo 4](#) del decreto summenzionato, **ha introdotto la possibilità di rilasciare nuove licenze anche a soggetti diversi dalle Poste Italiane per le notifiche di atti giudiziari ai sensi della L. 890/1982 nonché per le notifiche di atti giudiziari per violazione del Codice della Strada**.

Tale normativa trova applicazione dal 10 settembre 2017 e senza effetto retroattivo.

Ne consegue che la **notifica con raccomandata eseguita utilizzando il servizio di poste private sarà considerata** valida esclusivamente se eseguita in un tempo **successivo** alla data del 10 settembre 2017 e **previo ottenimento di licenza da parte del soggetto privato**; in difetto di ciò la notifica dovrà considerarsi inesistente.

Ciò è stato confermato dall'[ordinanza n. 23887 depositata in data 11 ottobre 2017](#) dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione.

In particolare, nel caso in esame, il **contribuente aveva proposto ricorso avanti la CTP avverso l'avviso di accertamento** emesso dall'Ufficio sulla base di tributi erariali relativi all'anno d'imposta 2006.

La CTR, confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, **riteneva inammissibile il ricorso proposto dal contribuente in quanto notificato a mezzo posta privata**.

Il contribuente decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando come motivo di **impugnazione la violazione e la falsa applicazione della normativa in materia di liberalizzazione del mercato interno dei servizi postali, ossia il D.Lgs. 261/1999**.

Nello specifico il ricorrente rilevava che la CTR nella propria decisione **aveva ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo** per essere stato notificato tramite il servizio di posta gestito da un licenziatario privato.

La Corte di Cassazione, con la richiamata [ordinanza n. 23887/2017](#), esaminando il motivo di impugnazione, **ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal contribuente.**

In particolare, la Suprema Corte, riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce, ha precisato che ***“il D.Lgs. 261/1999, articolo 4, comma 1, lett. a), emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 890/1982 e successive modificazioni” (Cass. Civ. 27021/2014).***

Tra questi devono pertanto essere considerate ricomprese le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali.

A tale proposito, anche le Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia, hanno confermato tale orientamento, precisando che ***“le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie possono essere fatte anche a mezzo del servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento. Il servizio postale in parola è quello c.d. “universale”, fornito in via esclusiva da Poste Italiane” (Cass. Civ. 13452-13453/2017).***

Ne consegue che la **notifica del ricorso tramite il servizio privato debba essere considerata inesistente e, pertanto, non suscettibile di sanatoria.**

In tale contesto si segnala che ***l'articolo 1, comma 57, lett. b) L. 124/2017 ha previsto l'abrogazione a far data dal 10 settembre 2017 dell'attribuzione esclusiva di Poste Italiane per i servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari.***

In ogni caso, la Suprema Corte ha precisato che fino a quando non saranno rilasciate **le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi** già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporre da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), **ai sensi della succitata norma dovrà trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.**

Ne consegue che **si debbano considerare inesistenti tutte le notifiche di atti tributari, sostanziali e processuali, eseguite con il servizio privato**, senza aver preventivamente ottenuto il rilascio di una “licenza individuale”.

Per tali ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento in favore dell'Ente impositore delle spese di lite.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >